



Corriere Legislativo



Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Giurisprudenza rilevante



dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



09 IN EVIDENZA

09
24

-  **Sistema nazionale di certificazione dei biocombustibili, carburanti di origine non biologica e da carbonio riciclato**
 -  **Stato di mobilitazione della Protezione civile nazionale per l'attività eruttiva dell'Etna dal 4 luglio 2024**
 -  **Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato**
 -  **Tutela dei marchi di particolare interesse nazionale**
 -  **Impiego del personale del ministero della difesa presso l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale**
 -  **Processo militare telematico – disposizioni transitorie**
 -  **Piani forestali di indirizzo territoriale**
 -  **GIURISPRUDENZA RILEVANTE - CORTE DI CASSAZIONE**
(Responsabilità per danni causati da cani randagi)
- “La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi”.*
-  **NOTIZIE DAL PARLAMENTO**



@Confisalnet



@Confisalnet



Confisal



Confisalnazionale

CORRIERE LEGISLATIVO Newsletter n. 35/2024

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - **Foto:** Adobe Stock





Le Norme

26
08
24

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI BIOCOMBUSTIBILI, CARBURANTI DI ORIGINE NON BIOLOGICA E DA CARBONIO RICICLATO

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il decreto 7 agosto 2024, aggiorna le disposizioni del decreto ministeriale 14 novembre 2019 e stabilisce, in sintesi, quanto segue.

A) 1. le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili nonché le procedure di adesione allo stesso; 2. le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni sociali e ambientali; 3. le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa; 4. le modalità di ottenimento della certificazione a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (Indirect Land Use Change, ILUC); b) per i carburanti rinnovabili di origine non biologica (di seguito nominati RFNBO, Renewable Fuels of Non-Biological Origin) e per i carburanti da carbonio riciclato (di seguito nominati RCF, Recycled Carbon Fuel), le modalità per il riconoscimento sia del rispetto del criterio inerente alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra che delle condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/1184, nonché le disposizioni specifiche per l'idrogeno di origine biologica; c) le attività di verifica del comitato e le disposizioni transitorie e finali. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi del suddetto decreto, sono inseriti all'interno di un apposito elenco, redatto e aggiornato a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla base delle informazioni più recenti fornite dagli organismi di accreditamento. Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli operatori economici che aderiscono al sistema nazionale di certificazione l'attività di verifica della completezza e della veridicità di tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilità, nel certificato di sostenibilità e in tutte le dichiarazioni ad essi riferibili, nonché, limitatamente al produttore di materie prime destinate alla produzione di biocombustibili, la completezza e la veridicità delle informazioni sociali e ambientali fornite in accompagnamento alle dichiarazioni di sostenibilità e, se pertinente, di quelle previste per la certificazione a basso rischio ILUC. E' ammessa la possibilità per determinate tipologie di operatori di aderire al sistema nazionale di certificazione come gruppo. In tal caso, l'istanza di adesione al sistema è presentata ad un organismo di certificazione dal gruppo, per il tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento di un certificato di conformità del gruppo. Esso autorizza tutti i componenti del gruppo a rilasciare, in accompagna-



mento alle partite cedute, le dichiarazioni di sostenibilità. I componenti del gruppo possono aderire a un solo gruppo per ogni prodotto certificato. Nel caso della produzione di biomassa agricola, il gruppo predetto è costituito da operatori economici afferenti alla fase di produzione delle biomasse agricole coltivate che possono rivestire la forma giuridica di impresa agricola, organizzazioni di produttori agricoli, consorzi e cooperative agricole, ai sensi della normativa vigente. È ammessa la figura dell'intermediario che svolge attività di stoccaggio o raccolta della materia prima fino al soggetto coordinatore. [📄](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 199 DEL 26.08.2024.**

26
08
24

STATO DI MOBILITAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE PER L'ATTIVITA' ERUTTIVA DELL'ETNA DAL 4 LUGLIO 2024

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la protezione civile, con decreto 21 agosto 2024, procede alla dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all'attività eruttiva del vulcano Etna che hanno interessato, a partire dal 4 luglio 2024, i comuni ricadenti nel quadrante sud, sud-ovest e sud-est del cono vulcanico. All'occorrenza, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto dell'autorità regionale di protezione civile, allo scopo di concorrere al contrasto degli eventi suddetti. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza, saranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali. [📄](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 199 DEL 26.08.2024.**



segue le norme

27
08
24

ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON CONTRATTUALIZZATO

Con decreto 23 luglio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, si procede all'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2024. Pertanto, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le misure degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2023, sono incrementate in misura pari al 4,80 per cento. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra si provvede, a decorrere dal 2024: a. per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti; b. per il personale universitario a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza. [■](#)

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 200 DEL 27.08.2024.

27
08
24

TUTELA DEI MARCHI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con decreto 3 luglio 2024, detta disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale. Il decreto, pertanto, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l'estinzione salvaguardandone la continuità. Per marchio di particolare interesse e valenza nazionale, deve intendersi un marchio registrato da almeno cinquanta anni ovvero non registrato, per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo



da oltre cinquanta anni, che gode di una rilevante notorietà e che è, ovvero è stato, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza, collegata al territorio nazionale. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio, notifica al Ministero suddetto il progetto di cessazione dell'attività, almeno sei mesi prima dell'effettiva cessazione. Il Ministero predetto, entro tre mesi dalla notifica di cui sopra, comunica all'impresa gli esiti dell'istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio, in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l'intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell'attività. Nel corso del suddetto termine, l'impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito. Il mancato riscontro formale da parte del Ministero, entro il termine citato, si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio. [👉](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 200 DEL 27.08.2024.**



CONFESAL



+39 065852071



00153 Roma, Viale di Trastevere, 60



comunicazione@confesal.it



www.confesal.it



segue le norme

28
08
24

IMPIEGO DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA PRESSO L'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2024, si procede alla definizione dei termini e delle modalità per l'impiego del personale del Ministero della difesa presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il personale militare del Ministero della difesa può essere impiegato alle dipendenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della stessa. Il personale del Ministero della difesa può essere assegnato all'Agenzia: a) in posizione di comando, previo assenso dell'interessato; b) per il conferimento di incarichi dirigenziali, previo collocamento in aspettativa; c) in posizione di distacco. Il personale da impiegare sulla base delle esigenze prospettate dall'Agenzia in termini di professionalità e competenze richieste, è selezionato dall'Agenzia nell'ambito di una rosa di candidati individuati dal Ministero della difesa, su proposta dello Stato maggiore della difesa, sentiti gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri. All'occorrenza, l'Agenzia trasmette al Ministero della difesa un prospetto dei fabbisogni di professionalità per i quali intende individuare personale da impiegare ai sensi del suddetto decreto, recante, in particolare, l'indicazione delle funzioni, degli incarichi e delle mansioni che il personale è chiamato a svolgere, nonché dei requisiti professionali richiesti. Il Ministero della difesa predisponde, compatibilmente con le proprie esigenze, un elenco dei possibili candidati e lo trasmette all'Agenzia, per la selezione. I candidati dell'elenco sono individuati nell'ambito di un piano triennale elaborato dallo Stato maggiore della difesa, sentiti gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, aggiornato annualmente sulla base delle esigenze di impiego rappresentate dall'Agenzia. Il personale del Ministero della difesa può essere assegnato a svolgere funzioni attinenti sia all'Area manageriale e alte professionalità sia a quella operativa, in conformità alle esigenze organizzative comunicate dall'Agenzia. Il contingente massimo di personale del Ministero della difesa che può essere impiegato presso l'Agenzia, è di settanta unità, così suddivise: a) fino a venti unità per incarichi nell'Area manageriale e alte professionalità; b) fino a cinquanta unità per incarichi nell'Area operativa. L'impiego del personale del Ministero della difesa presso l'Agenzia non può avere durata superiore a tre anni. Su



richiesta dell'agenzia e previo assenso dell'interessato e del Ministero della difesa, la durata complessiva del comando può essere estesa ad un periodo continuativo di cinque anni. [🔗](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 201 DEL 28.08.2024.**

28
08
24

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - ANNO 2024

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto 29 luglio 2024, posticipa i termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l'anno 2024. Pertanto, i precedenti termini del 31 luglio 2024 e 30 agosto 2024, sono posticipati rispettivamente al 26 agosto 2024 e 24 settembre 2024. [🔗](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 201 DEL 28.08.2024.**

29
08
24

PROCESSO MILITARE TELEMATICO - DISPOSIZIONI TRANSITARIE

Con decreto 19 luglio 2024, n. 123, il Ministero della difesa, emana il regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico, di cui all'articolo 87, comma 7, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il quale stabilisce le regole tecniche del processo penale telematico della Giustizia Militare, disciplinando anche il periodo transitorio e la sperimentazione effettuata durante lo stesso. Il Sistema Informativo della Giustizia Militare (SIGMIL) gestisce con modalità informatiche, in ogni fase, stato e grado del giudizio penale militare, la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento penale, i registri in uso all'ufficio, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estra-



segue le norme

zione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni degli uffici giudiziari militari, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attività inerente o comunque connessa al processo penale telematico. Il SIGMIL rispetta le disposizioni del codice di procedura penale, dei codici penali militari di pace e di guerra, del codice dell'ordinamento militare, del codice dell'amministrazione digitale, del codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679, delle linee guida AGiD e delle altre leggi processuali penali, anche nella fase dell'esecuzione della pena. Il Responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa è responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della gestione del SIGMIL. I dati del SIGMIL sono custoditi in infrastrutture informatiche gestite dal Ministero della difesa, secondo specifiche tecniche stabilite all'occorrenza. L'atto del giudizio penale militare in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite dal suddetto decreto. I documenti informatici allegati all'atto del giudizio penale militare sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite. E' consentito l'utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite dal decreto predetto, purché contenenti solo file nei formati stabiliti. Il decreto entra in vigore il 13.09.2024. [🔗](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 202 DEL 29.08.2024.

30
08
24

PIANI FORESTALI DI INDIRIZZO TERRITORIALE

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto 2 luglio 2024, disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo per le foreste italiane - annualità 2024-2026, per la concessione di contributo alle regioni finalizzato a incentivare la redazione o l'aggiornamento dei programmi forestali regionali, attraverso l'adozione dei «Piani forestali di indirizzo territoriale». Le risorse del Fondo per le foreste italiane per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono volte alla concessione di contributo alle regioni finalizzato a incentivare la redazione o l'aggiornamento dei programmi forestali regionali, in coerenza con la Strategia forestale nazionale, a favorire l'adozione dei «piani forestali di indirizzo territoriale», quali strumenti di pianificazione forestale territoriale di secondo livello, nell'ambito del più generale Pro-



gramma forestale regionale; detti piani sono finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, ad estendere l'adozione dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti nonché a sostenere il miglioramento dell'accessibilità al bosco e la diffusione della gestione forestale sostenibile. Le risorse in questione sono ripartite tra le regioni, secondo gli importi indicati nella tabella A) allegata al suddetto decreto, determinati in base all'estensione della superficie forestale in ettari, stimata dall'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. Le regioni trasmettono al Ministero, con cadenza annuale, comunque entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di erogazione dei fondi, una relazione dettagliata con la descrizione delle attività e delle analisi svolte, con la segnalazione delle eventuali criticità riscontrate e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie oggetto del presente decreto, eventualmente integrate da altre fonti finanziarie afferenti alle risorse ordinarie dei rispettivi bilanci, ovvero a risorse aggiuntive provenienti da differenti strumenti finanziari di origine statale o comunitaria. Le Province autonome di Trento e Bolzano, per la parte di loro competenza, provvedono analogamente a informare il Ministero, con la medesima predetta periodicità, sulle attività svolte per le finalità del predetto decreto. [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 202 DEL 29.08.2024.**

30
08
24

ESCLUSIONE DEL GIUDICE DI PACE DI PARTINICO DALLE SEDI MANTENUTE

Con decreto 16 luglio 2024, il Ministero della giustizia dispone l'esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Partinico (circondario di Palermo) dall'elenco delle sedi mantenute. Pertanto, il predetto Ufficio cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Palermo. [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 203 DEL 30.08.2024.**



segue le norme

30
08
24

PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA GESTIONE DEI FOCOLAI DELLA PESTE SUINA AFRICANA NEGLI ALLEVAMENTI DELLE REGIONI PIEMONTE, LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA

Con Ordinanza n. 3-2024 del 29 agosto 2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana, si dispongono misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Pertanto, nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna è vietata ogni movimentazione dei suini in entrata o in uscita in /da l'allevamento ad eccezione delle movimentazioni verso il macello che dovranno avvenire alle condizioni prescritte. Limitatamente agli allevamenti situati in zona di restrizione parte I, trascorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, sulla base della situazione epidemiologica, previo nulla osta del Commissario straordinario alla PSA, potranno autorizzare i servizi veterinari territorialmente competenti a consentire le movimentazioni in deroga, previa valutazione del rischio da effettuarsi di volta in volta. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna è vietato l'accesso di qualsiasi automezzo ad eccezione di quelli destinati a trasportare i mangimi, carcasse e liquami e di quelli destinati al trasporto in deroga, degli animali verso il macello, che dovranno rispettare le condizioni previste. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna è vietato l'ingresso di qualsiasi persona ivi compresi i veterinari liberi professionisti, i tecnici di filiera, i mangimisti nonché di qualsiasi altra persona non direttamente connessa con la gestione quotidiana degli animali. Il servizio veterinario territorialmente competente, su motivata richiesta, potrà autorizzare in deroga eventuali accessi agli allevamenti. Nei predetti allevamenti, è inoltre vietata qualsiasi manutenzione o lavoro ordinario non strettamente connessi ad interventi a garanzia del benessere animale, che andranno preventivamente autorizzati dal servizio veterinario territorialmente competente. Altri interventi tecnici e strutturali devono essere rimandati. Qualsiasi persona che accede all'allevamento deve indossare tute e calzari monouso all'ingresso dell'allevamento stesso e garantire di non aver visitato altri allevamenti suini nelle 48 ore precedenti l'ingresso e di non essere stati in boschi o altri luoghi in cui sia



stata segnalata la presenza di cinghiali. Tale impegno deve essere assicurato anche per le 48 ore successive all'uscita dall'allevamento. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna è vietato l'ingresso di cani e di qualsiasi altra specie animale sia essa da compagnia o da reddito. [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 203 DEL 30.08.2024.**

31
08
24

RICOSTRUZIONE SISMA 2016 – MODIFICHE ALL'ORDINANZA SPECIALE N. 66 DEL 6 DICEMBRE 2023

Il Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, con Ordinanza n. 81 del 27 giugno 2024, procede ad alcune modifiche della precedente ordinanza speciale n. n. 66 del 6 dicembre 2023. Tra le altre, si segnalano le seguenti. Il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione degli edifici oggetto di delocalizzazione, ovvero per l'acquisto di immobile alternativo alla delocalizzazione, è determinato ai sensi degli articoli 23, 29 e 30 del Testo unico della ricostruzione privata. Si applicano gli incrementi, le maggiorazioni e le ulteriori disposizioni previste dai richiamati articoli 23, 29 e 30. In deroga a quanto disposto dagli articoli 41 e 44 del Testo unico della ricostruzione privata, nel costo ammissibile per la ricostruzione degli edifici e nel limite del contributo parametrico spettante, sono compresi gli interventi di ricostruzione delle recinzioni ove esistenti. Ed ancora, per gli edifici in corso di costruzione, nonché per quelli privi dei requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere considerati agibili e utilizzabili a fini abitativi e produttivi in quanto collabenti, fatiscenti o privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura), è riconosciuto un contributo nella misura prevista dalla tabella n. 6, degli allegati 4 e 5 al Testo unico della ricostruzione privata, per i soli interventi di demolizione, rimozione dei materiali e pulizia dell'area. Per l'accertamento dello stato di collabenza, nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale di gruppo F, si applica la tabella dell'allegato 14 al TURP. Inoltre, in favore dei proprietari, degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento,



segue le norme

dei comodatari o degli assegnatari delle unità immobiliari oggetto di delocalizzazione ai sensi della disposizione in questione, è riconosciuto un contributo per traslochi e/o depositi dei mobili e delle suppellettili contenuti negli immobili dichiarati inutilizzabili e sgomberati. Ed ancora, in attuazione delle risultanze scientifiche dello studio specifico e al fine della messa in sicurezza della porzione di area interessata dal dissesto e non delocalizzata, nonché delle infrastrutture ivi presenti, è individuato come urgente e di particolare criticità il complesso degli interventi strutturali di mitigazione del movimento franoso, per un importo pari ad euro 5.500.000,00, descritto nell'allegato sub 1) alla suddetta ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. [🔗](#)

[READ MORE](#)



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 204 DEL 31.08.2024.**

31
08
24

RICOSTRUZIONE SISMA 2016 – PROROGA DEL REGIME TRANSITORIO DELLE STAZIONI APPALTANTI

Con Ordinanza n. 196 del 28 giugno 2024, il Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, dispone la proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023. Pertanto, il predetto regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotto dall'articolo 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e confermato dall'ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023, è prorogato al 31 dicembre 2024. Quindi, nelle more della piena operatività del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i soggetti attuatori di interventi pubblici e comunque le stazioni appaltanti del cratere degli eventi sismici registrati a far data dal 24 agosto 2016, sono tenuti a curare - in favore dei propri dipendenti e collaboratori e in vista di una loro futura iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate - l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e approfondimento delle tematiche connesse alla disciplina dei contratti pubblici e al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. [🔗](#)

[READ MORE](#)



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 204 DEL 31.08.2024.**



13
03
23

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

N. 15244 - UD. 13.05.2024 - DEP. 31.05.2024

[“La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi”].

La Corte di Cassazione, sezione terza civile, con Ordinanza n. 15244, depositata il 31.05.2024, conferma il precedente orientamento della Corte, in tema di responsabilità civile, per i danni cagionati dai cani randagi. Tale responsabilità grava sempre sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi. Con ricorso motivato, la ASL competente ha invero tentato di condividere la predetta responsabilità con il Comune ove è avvenuto l’evento. Tuttavia, la Sezione terza ha osservato come: “[...] L’obbligo grava per legge regionale sulla ASL, e non si può dire che venga assolto semplicemente delegando, in base ad una convenzione, i propri compiti ad altri: la convenzione vale tra le parti che la stipulano, e non verso i terzi, nei confronti dei quali la legge istituisce come obbligata la ASL. E dunque la ASL resta il soggetto obbligato, salvi suoi diritti contrattuali verso il soggetto che si era impegnato nei suoi confronti.

3.3. - Con il terzo motivo si eccepisce nullità della domanda introduttiva.

Il motivo è in un certo senso collegato al primo: si sostiene che la domanda introduttiva doveva ritenersi nulla per difetto di specifica indicazione del fatto: non era chiarata la sua dinamica, il ruolo dell’animale ed altro.

Eccezione, questa, respinta in primo ed in secondo grado, ma, secondo la ASL, illegittimamente, attesa l’evidente insufficienza della descrizione del fatto come svolta nell’atto introduttivo.

Sostiene la Asl che gli attori non avevano specificato chiaramente le modalità con cui era avvenuto l’incidente, e che ciò comportava una nullità della domanda per insufficiente descrizione del fatto.

segue Giurisprudenza

La questione della nullità era stata riproposta in appello, dove i giudici di secondo grado l'avevano rigettata ritenendo invece sufficienti gli elementi di fatto posti a base della richiesta di risarcimento.

Il motivo è inammissibile.

Non rispetta i requisiti di autosufficienza, in quanto non è chiarito per quale ragione gli elementi indicati nell'atto di citazione non sono sufficienti ad una descrizione esaustiva del fatto, a fronte invece della circostanza che, su quel fatto, si è instaurato un contraddittorio, segno evidente che esso era descritto in modo sufficiente da poter costituire oggetto di argomentazione da parte di ciascuno dei soggetti del processo.

3.4. - Con il quarto motivo si prospetta una violazione dell'articolo 2697 del codice civile.

Sostiene la Asl che era onere degli attori dimostrare che l'incidente è avvenuto non solo a causa di un animale randagio ma altresì senza colpa del guidatore, e dunque era onere dei danneggiati dimostrare che il cane che ha provocato un incidente era per l'appunto randagio, piuttosto che un cane domestico momentaneamente in giro, ed era onere dei danneggiati dimostrare di non essere in colpa nella violazione delle regole di circolazione ed in particolar modo del rispetto dei limiti di velocità.

Secondo la Asl ricorrente era chiaramente emerso, invece, sia dalle prove testimoniali che dalle altre prove, che il cane era visibile e dunque avrebbe potuto essere evitato; che la presenza di cani randagi era nota e dunque avrebbe dovuto indurre ad una maggiore prudenza; che la stessa Corte di Appello di Napoli in un caso analogo aveva escluso che le mere condizioni igieniche del cane potessero farne presumere la condizione di randagismo.

Il motivo è inammissibile.

Esso mira ad un diverso accertamento dei fatti, e ad una diversa valutazione delle prove, che non è qui possibile, anche a fronte di una sufficiente motivazione della sentenza impugnata. Né può dirsi rilevante il precedente di merito, che ovviamente non è analogo, o reso su caso analogo, come invece suppone la ASL ricorrente, in quanto ha ad oggetto una diversa vicenda - quella di un cane in quella occasione accertato come domestico - che non è sovrapponibile a quella presente.

3.5. - Il quinto motivo si duole della erronea compensazione delle spese legali nel primo grado di giudizio.



segue Giurisprudenza

Il motivo è inammissibile posto che si tratta di censura da far valere con l'appello, dove peraltro il regime delle spese legali è stato riformato.

Va dunque accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale.

La Asl deve di conseguenza ritenersi soccombente sia nei confronti del Comune di [Omissis] che degli originari attori, con conseguente condanna alle spese in favore di entrambi.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso principale, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda originaria nei soli confronti della ASL di B e la rigetta nei confronti del Comune di [Omissis], con compensazione delle spese nei riguardi di quest'ultimo da parte degli originari attori. Rigetta il ricorso incidentale e condanna la ASL di B al pagamento delle spese di lite nei confronti sia del comune che degli originari attori che liquida in Euro 3000,00 a carico di ciascuna parte soccombente, oltre esborsi per 200,00 Euro, ed oltre spese generali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2024 

READ MORE 

LINK AL TESTO INTEGRALE NON UFFICIALE



19
08
24

SENATO – ASSEMBLEA

Al Senato le Commissioni riprenderanno i propri lavori da martedì 3 settembre, ferma restando la possibilità di convocarsi anche in precedenza in relazione a situazioni di urgenza connesse con le materie di propria competenza.

L'aula risplenderà i lavori dal 10 settembre 2024.

CAMERA – AULA

Alla Camera i lavori delle Commissioni riprenderanno a partire da lunedì 2 settembre e i lavori dell'Assemblea dal 10 settembre 2024.